

Ambito Territoriale Caccia Latina 1

ZONA ALLENAMENTO CANI

Disciplinare di funzionamento nel rispetto della Legge Regionale n° 17/95 e della Delibera di Giunta della Provincia di Latina n. 114 del 22/11/2012

Art.1

Le Zone Allenamento Cani sono finalizzate all'allenamento, alle prove di lavoro e gare cinofile dei cani da ferma, da seguita e da cerca nonché alla realizzazione di manifestazioni cinofile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n° 17/1995 e della Delibera di Giunta Provinciale di Latina n° 114/2012.

Art. 2

Le Zone di Allenamento Cani saranno attive dal giorno della chiusura della caccia al giorno precedente all'apertura ufficiale prevista dal calendario venatorio per l'addestramento cani.

L'allenamento sarà

possibile in tutti i giorni della settimana tranne il martedì e venerdì e l'attività verrà interrotta, di norma, dal **15 maggio al 30 giugno di ogni anno per ragioni ambientali** (difesa dei nidi e piccoli nati).

Art. 3

I conduttori sono autorizzati ad allenare i cani nei giorni consentiti esclusivamente per tre giorni a

settimana, **di cui un giorno soltanto tra i giorni di sabato e domenica.** Per i recinti di allenamento cani per le specie cinghiale e lepre vale la prenotazione. Nelle zone allenamento non recintate è vietato allenare cani da seguita.

Art.4

Le gare attitudinali richieste devono essere autorizzate dall'ATC e possono essere effettuate esclusivamente di sabato e domenica e nei giorni festivi infrasettimanali.

Art. 5

Qualsiasi attività cinofila all'interno dell'area è subordinata al possesso del tesserino cinofilo di autorizzazione rilasciato dall'A.T.C. LT/1 o dai suoi delegati e alla ricevuta di versamento per il/i cane/i autorizzato/i ed all'approvazione da parte del cacciatore del presente regolamento.

Il costo del tesserino cinofilo, da versare sul conto corrente postale indicato dall'ATC LT1, viene individuato dal Consiglio Direttivo annualmente.

I cani ammessi per l'allenamento, le prove lavoro o le gare devono essere in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina.

Art. 6

Il conduttore potrà allenare al massimo due cani da ferma contemporaneamente. Per le zone allenamento recintate, per lepre e cinghiale, il conduttore pagherà una quota oraria a cane stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno.

Art. 7

Il proprietario o conduttore è responsabile dei cani che conduce e li deve assistere costantemente. E' obbligatorio il possesso di un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, in corso di validità all'atto dello svolgimento dell'attività cinofila con i massimali previsti per l'attività venatoria, a copertura di possibili danni dipendenti e/o conseguenti all'attività del proprio ausiliare e comunque l'ATC LT1 è esonerato da ogni responsabilità per danni a cose o persone effettuate dai conduttori o dai loro cani durante lo svolgimento dell'allenamento.

Art. 8

L'ATC si riserva la facoltà di organizzare prove di lavoro e gare anche a richiesta delle associazioni venatorie, gruppi cinofili dell'ENCI e della FIDASC organizzando campi di gara che non occupino l'intera zona. In tal caso l'allenamento, in concomitanza con manifestazioni cinofile, va effettuato solo nella zona libera dal campo di gara che sarà delimitato.

Art. 9

Il conduttore che avrà accesso alla zona dovrà rispettare tutte le norme previste dalle leggi venatorie con particolare attenzione alla salvaguardia delle colture in atto e della tutela dell'ambiente. Il cacciatore ha l'obbligo di comunicare la presenza di nidi o di piccoli di fauna selvatica al fine della loro salvaguardia.

Art. 10

La vigilanza all'interno della Zona Allenamento Cani e/o campo di gara è affidata alle autorità

competenti, ivi comprese le guardie venatorie volontarie. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare, l'A.T.C. LT/1 si riserva la possibilità di revocare l'autorizzazione ad allenare senza la restituzione delle somme versate.

Art. 11

Qualora il direttivo ritenesse opportuno nelle aree recintate ed avesse la necessità di prevedere l'attività di custodia e gestione, è possibile prevedere convenzioni con i proprietari dei fondi oppure con gruppi di cacciatori autorizzati dai proprietari dei fondi che verranno redatti, di volta in volta, dal Direttore e disciplinati secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Per quanto non previsto si fa riferimento alla L.R. n° 17/95 e alla Delibera di Giunta Provinciale n°114 del 22/11/2012.